Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali

DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO - DIV. VII

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 27 aprile 2011, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza della Dott.ssa Debora Postiglione, si sono incontrate, formalmente convocate, le Parti Sociali interessate alla situazione occupazionale della GO-REAL ESTATE Srl in liquidazione, per l'espletamento dell'esame congiunto necessario per la concessione del trattamento di CIG in deroga *ex* art. 1, co. 30, Legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Legge di Stabilità 2011).

Sono presenti:

Per la GO-REAL ESTATE Srl in liquidazione, il Commissario Giudiziale Dott. Evaristo Ricci, assistito dal Consulente del Lavoro Dott. Alessandro Bensi;
per la FILCAMS CGIL, la Sig.ra Daria Banchieri;
per la FISASCAT CISL, il Sig. Alfredo Magnifico;
per la UILTUCS UIL, la Sig.ra Daria Banchieri, munita di delega;
per ITALIA LAVORO, il Sig. Piergiorgio Martufi.

PREMESSO CHE

- la GO-REAL ESTATE Srl in liquidazione, con sede legale a Prato, svolge attività di commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento ed accessori uomo/donna, applica il CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi ed occupa complessivamente alle proprie dipendenze n. 13 lavoratori inquadrati nel settore commercio;
- la Società è stata ammessa al beneficio della CIG in deroga per il periodo dal 1 gennaio 2011 al 25 febbraio 2011, a seguito di sottoscrizione di un verbale di accordo governativo dell'8 marzo 2011;

- con lettera del 7 aprile 2011, la Società ha presentato istanza di convocazione presso questo Ministero per l'espletamento dell'esame congiunto necessario per la concessione della Cassa Integrazione Guadagni in deroga a favore di 13 lavoratori;
- con successiva nota prot. n. 15/VII/0008806/MA003.A001 del 18.04.2011, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha convocato le Parti Sociali interessate per la riunione odierna.

CONSIDERATA

la legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Legge di Stabilità 2011), che all'art. 1, co. 30 prevede che il Ministro del Lavoro e della Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, possa disporre, sulla base di specifici accordi governativi, in deroga alla normativa vigente, la concessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi ed aree regionali.

CONSIDERATO

il D.L. 29 novembre 2008 n. 185, convertito in L. 28 gennaio 2009 n. 2, recante "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale" e, in particolare, il co. 8, dell'art. 19, che prevede la possibilità di modulare e differenziare le misure di tutela del reddito in funzione della compartecipazione finanziaria a livello regionale o locale.

CONSIDERATO

l'accordo tra Governo, Regioni e Province Autonome del 20 aprile 2011, con cui sono stati individuati il contributo nazionale e i contributi regionali per interventi di sostegno al reddito, combinati ad azioni di politica attiva.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

le Parti raggiungono il seguente accordo, di cui le premesse costituiscono parte integrante.

1. La Società, nella persona del Commissario Giudiziale, presenterà al competente Ufficio della D.G. Ammortizzatori Sociali ed Incentivi all'Occupazione istanza ai fini della concessione del trattamento di CIG in deroga *ex* art. 1, co. 30, L. n. 220/2010 (Legge di Stabilità 2011), per il periodo dal 26 febbraio 2011 al 31 dicembre 2011.
2. La CIG in deroga riguarderà un numero massimo di **13 lavoratori**, così ripartiti:
   - n. 4 occupati nella Regione Sicilia;
   - n. 5 occupati nella Regione Lombardia;
   - n. 4 occupati nella Regione Lazio.
3. I lavoratori saranno sospesi a zero ore, senza rotazione, considerata la cessazione dell'attività.
4. Ai sensi dell'art. 7 – *ter* co. 3, D.L. n. 5/2009, convertito con modificazioni in L. n. 33/2009 e successivamente modificato dall'art. 1, co. 31, L. n. 220/2010, la Società richiederà all'INPS il pagamento diretto del trattamento di CIG in deroga.
5. La GO-REAL ESTATE Srl in liquidazione allega l'elenco dei lavoratori destinatari della misura di sostegno al reddito al presente verbale di accordo. La scrivente D.G. Tutela Condizioni di Lavoro rende noto alle Parti che tale elenco dovrà essere necessariamente presentato, completo degli eventuali recapiti telefonici dei lavoratori, congiuntamente all'istanza di concessione da produrre al più presto, e comunque non oltre 20 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, agli Uffici della D.G. Ammortizzatori Sociali e che la mancanza di tale elenco sarà ostativa all'accoglimento dell'istanza. L'Azienda è tenuta, altresì, a presentare nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre la presentazione dell'istanza, il suddetto elenco alle Regioni coinvolte al fine di consentire alle stesse l'attuazione delle misure di politica attiva.

6. Italia Lavoro, su incarico della Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali, acquisirà i dati iniziali dei lavoratori per i quali viene richiesto il trattamento in deroga ed effettuerà il monitoraggio bimestrale sugli stessi, secondo le modalità da concordare con l'Azienda, al fine del costante aggiornamento della spesa.
7. L'operatività del presente accordo è sospensivamente condizionata alla ricezione di specifico atto di assenso da parte delle Regioni coinvolte dalle misure previste e non presenti alla sottoscrizione in sede ministeriale.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, preso atto dell'accordo raggiunto dalle Parti, dichiara formalmente esperito e concluso con esito positivo l'esame congiunto ai sensi del D.P.R. n. 218/2000 e per gli effetti della L. n. 220/2010.

Letto, confermato e sottoscritto.

GO-REAL ESTATE SRL in liquidazione

ITALIA LAVORO

OO.SS.

IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI